



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 maggio 2009
(OR. en)**

9901/09

**ANTIDUMPING 28
COMER 69
ASIE 34**

PROPOSTA

Mittente: Commissione

Data: 13 maggio 2009

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 220 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.5.2009
COM(2009) 220 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005
relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali
originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto
spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario
della Thailandia**

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio del 21 dicembre 2005 ("regolamento di base"), all'inchiesta che verte sull'estensione delle misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio sulle importazioni di transpallet manuali (TPM) e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Thailandia o no).

- **Contesto generale**

La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base e in particolare all'articolo 13.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le misure attualmente in vigore sono imposte dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese. Mediante il regolamento (CE) n. 684/2008 il Consiglio ha precisato qual è il prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione**

Conformemente alle disposizioni del regolamento di base le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta attua il regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Riepilogo delle misure proposte**

Il 20 settembre 2008 la Commissione ha aperto un'inchiesta nei confronti della Thailandia, in forza del regolamento della Commissione 923/2008, in merito alla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese disposte dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio del 18 luglio 2005, mediante importazioni di TPM spediti dalla Thailandia (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Thailandia o no).

Dopo che sono state prese le misure antidumping di cui sopra, elementi di prova diretti sembrano indicare un cambiamento nella struttura degli scambi dei TPM fra Cina, Thailandia e CE, e in particolare un aumento delle importazioni di TPM dalla Thailandia. Altri elementi contemporaneamente a disposizione della Commissione suggerivano un forte aumento dell'importazione di componenti essenziali per TPM dalla Cina in Thailandia nel periodo compreso fra l'entrata in vigore delle misure antidumping e il 2007. Allo stesso tempo si riscontravano un numero significativo di operazioni di assemblaggio di componenti essenziali cinesi per TPM in Thailandia, una prassi commerciale apparentemente priva di alcuna giustificazione economica, e un consistente aumento nelle esportazioni di TPM dalla Thailandia alla CE.

L'inchiesta anti-elusione ha messo in luce un aumento delle esportazioni dalla Thailandia spiegata unicamente con l'esistenza di pratiche di elusione. Ad eccezione di un produttore esportatore attivo in Cina, che ha semplicemente dichiarato le sue vendite all'esportazione dalla Cina alla CE e alcune vendite di scarso rilievo dalla Cina alla Thailandia, nessun altro operatore, né in Thailandia né in Cina, ha risposto ai questionari distribuiti. Non si è quindi entrati in possesso di informazioni che fornissero una ragione o una giustificazione economica atta a spiegare il sopracitato cambiamento nella struttura degli scambi.

L'inchiesta è giunta alla conclusione che le importazioni dalla Thailandia eludono le misure vigenti. Viene pertanto proposta l'adozione da parte del Consiglio della proposta allegata di un regolamento che estenda le misure antidumping esistenti agli stessi prodotti spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Thailandia o no. Il regolamento del Consiglio in oggetto dovrebbe essere pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 19 giugno 2009.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio del 21 dicembre 2005.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta risulta conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito

indicati.

Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni riguardanti come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumenti proposti: regolamento.

Altri strumenti risulterebbero inadeguati per i motivi indicati più avanti.

Il sopraindicato regolamento di base non prevede altre opzioni.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ (di seguito "regolamento di base"), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito ad un'inchiesta ("l'inchiesta iniziale") il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1174/2005² ("regolamento iniziale") un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e sui loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese ("TPM" o "prodotto in questione").
- (2) Tramite il regolamento (CE) n. 684/2008³ il Consiglio ha precisato qual è il prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale.

2. Avvio d'ufficio

- (3) Gli elementi a disposizione della Commissione a seguito dell'inchiesta iniziale hanno indicato che le misure antidumping sulle importazioni di TPM originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") sono state eluse attraverso operazioni di assemblaggio di TPM (il "prodotto oggetto dell'inchiesta") in Thailandia.
- (4) In termini pratici gli elementi di prova diretti a disposizione della Commissione hanno indicato che:
 - Il fatto che si siano prese misure riguardanti il prodotto in questione ha preceduto una modifica significativa nella struttura degli scambi che interessano le esportazioni dalla RPC e dalla Thailandia nella Comunità senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti, a parte l'istituzione del dazio,
 - tale modifica nella struttura degli scambi sembra risultare da operazioni di assemblaggio di TPM che avvengono in Thailandia,

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

² GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

³ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

- gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in questione risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dalla Thailandia sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. Vi sono inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole, stabilito nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore,
 - i prezzi dei TPM sono soggetti a pratiche di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione.
- (5) Previa consultazione del comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta su base d'ufficio tramite il regolamento (CE) della Commissione n. 923/2008⁴ ("regolamento di apertura") al fine di indagare sull'apparente elusione delle misure antidumping. A norma degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di TPM spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati come originari della Thailandia o no, a partire dal 21 settembre 2008.

3. Inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, ai produttori/esportatori di questi paesi, agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all'industria comunitaria. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori cinesi e thailandesi noti alla Commissione, agli importatori nella Comunità divenuti noti alla Commissione nel corso dell'inchiesta iniziale e agli operatori che si sono presentati entro le scadenze specificate nell'articolo 3 del regolamento di apertura. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.
- (7) Per quanto riguarda la Thailandia, alla Commissione non sono pervenute risposte ai questionari dagli esportatori/produttori, né osservazioni delle autorità. Soltanto un esportatore/produttore thailandese del prodotto oggetto dell'inchiesta il quale, secondo le informazioni in possesso della Commissione al tempo dell'apertura dell'inchiesta, esportava nella Comunità tale prodotto nel periodo compreso fra il 2005 e il PI (definito al considerando 10) e svolgeva operazioni di assemblaggio di TPM in Thailandia, ha comunicato la cessazione delle attività a partire dall'aprile 2008.
- (8) Un esportatore/produttore cinese ha risposto al questionario dichiarando le sue vendite all'esportazione nella CE e alcune esportazioni di secondaria importanza del prodotto in questione in Thailandia. Non sono pervenute osservazioni dalle autorità cinesi.
- (9) Nove importatori della Comunità hanno infine risposto al questionario dichiarando le loro importazioni da Cina e Thailandia. Da queste risposte si è concluso che in generale

⁴ GU L 252 del 20.9.2008, pag. 3.

c'è stato un aumento nelle importazioni dalla Thailandia e una diminuzione improvvisa nelle importazioni dalla RPC nel 2006, cioè nell'anno successivo all'entrata in vigore dei dazi antidumping definitivi. Le importazioni dalla RPC sono aumentate nuovamente negli anni seguenti mentre allo stesso tempo le importazioni dalla Thailandia sono diminuite leggermente, pur rimanendo ben al di sopra dei livelli del 2005.

5. Periodo dell'inchiesta

- (10) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° settembre 2007 e il 31 agosto 2008 (di seguito 'PI'). I dati sono stati raccolti a partire dal 2005 fino alla fine del PI per indagare sul presunto cambio nella struttura degli scambi e sugli altri aspetti definiti nell'articolo 13 del regolamento di base.

B. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Considerazioni generali/livello di collaborazione/metodologia

- (11) Come già detto al considerando 7, nessun produttore/esportatore di TPM in Thailandia ha collaborato all'inchiesta fornendo i dati necessari. La Commissione non ha pertanto potuto verificare direttamente alla fonte la natura delle importazioni spedite dalla Thailandia. È stato quindi necessario elaborare conclusioni relative ai TPM spediti dalla Thailandia nella Comunità basandosi sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. In questo contesto si noti che né le informazioni ricevute dagli importatori cinesi né quelle ricevute da quelli comunitari hanno permesso di determinare la natura di queste importazioni.
- (12) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l'esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento nella struttura degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità, se detto cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, o se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile, all'occorrenza facendo valere le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

2. Prodotto in questione e prodotto simile

- (13) Il prodotto in questione è costituito da transpallet manuali e dai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, originari della RPC. Per transpallet manuali si intendono i carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).
- (14) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da transpallet manuali (che rispondono alla stessa definizione del prodotto in questione) e dai loro componenti essenziali,

ossia il telaio e il sistema idraulico, spediti dalla Thailandia ("prodotto oggetto dell'inchiesta") indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Thailandia o no, normalmente dichiarati usando gli stessi codici NC del prodotto in questione.

- (15) In base ai dati disponibili si è giunti alla conclusione che i TPM esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti nella Comunità dalla Thailandia hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Sono pertanto considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. Modifica nella struttura degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità

- (16) A causa della mancata collaborazione delle società thailandesi volume e valore delle esportazioni thailandesi del prodotto in questione nella Comunità sono stati determinati in base alle informazioni disponibili, in questo caso rappresentate dai dati statistici rilevati dagli Stati membri e compilati dalla Commissione conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e dai dati forniti da Eurostat. Per quanto riguarda i dati raccolti dalle risposte degli importatori comunitari, l'inchiesta ha stabilito che il numero di esportazioni dalla Thailandia riportate dagli importatori comunitari rappresenta soltanto una piccola parte delle esportazioni thailandesi di TPM durante il PI, corrispondente a meno del 5%. Viste le circostanze si è ritenuto che la situazione in merito al volume e al valore delle esportazioni thailandesi fosse rappresentata meglio dai dati statistici in possesso della Commissione che dalle scarse informazioni messe a disposizione dagli importatori comunitari.
- (17) Dopo l'entrata in vigore delle misure antidumping le importazioni di TPM dalla Thailandia sono aumentate da 7 458 transpallet nel 2005 a 64 706 transpallet nel 2007 e sono diminuite a 42 056 transpallet durante il PI.
- (18) Per quanto riguarda la Cina, le importazioni di TPM nella CE sono aumentate da 240 639 transpallet nel 2005 a 538 271 nel 2007 e a 584 786 durante il PI. Secondo le informazioni disponibili questo aumento è principalmente da attribuire all'aumento delle esportazioni dell'unico esportatore/produttore cinese soggetto all'aliquota minore di dazio antidumping. Le esportazioni cinesi provenienti da questo operatore in particolare rappresentano infatti la quota più consistente dell'aumento di importazioni nella CE di TPM provenienti dalla RPC fra il 2005 e la fine del PI.
- (19) Preso atto della situazione sopracitata, si conclude che è avvenuto un cambiamento nella struttura degli scambi fra la CE, la RPC e la Thailandia. Le importazioni dalla RPC hanno continuato ad aumentare, ma ciò è da attribuire direttamente all'andamento delle esportazioni di uno degli esportatori/produttori cinesi che ha collaborato con l'inchiesta iniziale e a cui è stato attribuito il dazio antidumping più basso. Le importazioni dalla Thailandia sono d'altra parte aumentate dell'868% fra il 2005 e il 2007 e si sono stabilizzate durante il PI con un aumento del 564% rispetto al 2005.
- (20) In definitiva, pur mostrando una continuità nelle esportazioni dalla RPC, la struttura degli scambi ha messo in luce anche un aumento significativo nelle esportazioni provenienti dalla Thailandia. Il livello stabile od in costante aumento delle esportazioni provenienti dalla RPC, anche se molto inferiore fra il 2007 e il PI rispetto a quanto rilevato durante l'inchiesta iniziale, può essere spiegato notando che l'enorme maggioranza delle esportazioni proviene dall'azienda cinese con l'aliquota di dazio antidumping più bassa. La struttura relativa alla Thailandia, d'altro canto, si può spiegare soltanto come risultato di azioni volte all'elusione di misure.

4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

- (21) Le importazioni nella Comunità dalla Thailandia hanno iniziato ad aumentare durante l'inchiesta iniziale. Si ricorda che sia le autorità che i potenziali produttori/esportatori thailandesi sono stati informati dell'inchiesta in corso. Non è pervenuto tuttavia alcun dato in grado di spiegare tale aumento consistente e in effetti nessuna azienda thailandese ha collaborato all'inchiesta rispondendo ai questionari. In relazione a ciò va sottolineato che, come citato al considerando 7, le informazioni in possesso della Commissione all'apertura dell'inchiesta sembravano suggerire che un numero considerevole di operazioni di assemblaggio di TPM avvenisse in Thailandia. D'altro canto non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare l'effettiva produzione in Thailandia del prodotto oggetto dell'inchiesta. In base alle informazioni disponibili si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di una motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la modifica nella struttura degli scambi è riconducibile all'imposizione del dazio antidumping sui TPM originari della RPC.

5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio antidumping (articolo 13, paragrafo 1)

- (22) L'inchiesta ha stabilito che le importazioni provenienti dalla Thailandia hanno indebolito gli effetti riparatori del dazio antidumping, in termini sia di quantità che di prezzi.
- (23) Si ricorda che la modifica nei flussi commerciali ha assunto la forma di un aumento eccezionale delle importazioni dalla Thailandia. Ciò ha in primo luogo indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping per quanto riguarda i quantitativi importati sul mercato comunitario. Se le importazioni comunitarie avessero avuto origine nella RPC invece che in Thailandia è infatti ragionevole pensare che i quantitativi importati sarebbero stati decisamente inferiori a quelli importati dalla Thailandia in ragione del fatto che sarebbe stato necessario pagare, fra le altre cose, il dazio antidumping compreso fra il 7,6% e il 46,7%.
- (24) Per quanto riguarda i prezzi del prodotto in questione spedito dalla Thailandia inoltre in mancanza di qualsiasi collaborazione è stato necessario basarsi sui dati Eurostat (confermati dai dati dell'articolo 14, paragrafo 6) che rappresentavano le migliori informazioni disponibili. Le informazioni inviate dagli importatori comunitari non sono state considerate pienamente attendibili per le ragioni descritte al considerando 16. A questo proposito si è stabilito che durante il PI il prezzo medio all'importazione di prodotti di esportazione thailandesi nella Comunità era decisamente inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i prezzi comunitari nel corso dell'inchiesta iniziale. In termini pratici, è emerso che il prezzo all'importazione medio per i prodotti thailandesi esportati nella Comunità era inferiore del 48,9% al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i prezzi comunitari nel corso dell'inchiesta iniziale. Gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi sono pertanto indeboliti.
- (25) La Commissione ha quindi concluso che le importazioni del prodotto in questione dalla Thailandia indeboliscono gli effetti riparatori del dazio in termini sia quantitativi che di prezzo.

6. Verifica del dumping (articolo 13, paragrafo 1)

- (26) Come spiegato nei considerando 7 e 16, tenuto conto della mancata collaborazione, per stabilire i prezzi all'esportazione nella CE ai fini della determinazione dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione alle esportazioni del prodotto in

questione dalla Thailandia nella Comunità durante il PI sono stati utilizzati i dati Eurostat a livello NC, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

- (27) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base tali prezzi all'esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito, in questo caso la media ponderata del valore normale stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (28) Tenuto conto della mancata collaborazione e a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, per confrontare il prezzo all'esportazione e il valore normale si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di prodotti considerata nel corso della presente inchiesta fosse la stessa presa in considerazione durante l'inchiesta iniziale.
- (29) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, quale stabilita dai dati Eurostat ed espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria al netto del dazio, è emerso un margine di dumping significativo, pari al 22,5%.
- (30) Preso atto di tale margine di dumping e del fatto che non esistono elementi che indichino un cambiamento significativo nella gamma dei prodotti all'esportazione, si è ritenuto che vi fosse dumping in relazione al valore normale stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale.

C. MISURE

- (31) Alla luce dei risultati suesposti si conclude che si è verificata un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure anti-dumping esistenti applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della RPC andrebbero pertanto estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originarie di tale paese o no.
- (32) La misura da estendere sarebbe quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento iniziale, applicabile agli operatori che non hanno collaborato, ovvero "tutte le altre società". Ai fini del presente regolamento l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, è del 46,7%.
- (33) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui qualunque misura così estesa può essere applicata alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di TPM spediti dalla Thailandia.

D. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (34) Si ricorda che nel corso della presente inchiesta nessun esportatore/produttore thailandese di TPM nella Comunità è risultato esistere in Thailandia o si è presentato alla Commissione, né ha collaborato con il procedimento. Ciononostante altri esportatori/produttori thailandesi interessati che intendano presentare, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione è giustificata. Tale esenzione può essere concessa per esempio in seguito ad una valutazione della situazione del mercato del

prodotto in questione, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che si perseveri in pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente ed è provato il dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La domanda va inviata al più presto alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, ed in particolare ogni eventuale modifica delle attività della società connessa alla produzione e alle vendite.

E. COMUNICAZIONE

- (35) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre società", istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, originari della Repubblica popolare cinese, viene con il presente regolamento esteso ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8431 20 00 11), spediti dalla Thailandia indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Thailandia o no.
2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 923/2008 della Commissione⁵ e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 04/090
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

⁵ GU L 252 del 20.9.2008, pag. 3.

4. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante apposita decisione l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 delle importazioni che non eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni definita a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 923/2008.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*